

UIL Pubblica Amministrazione

MINISTERI - ENTI PUBBLICI - UNIVERSITA' - E. RICERCA - AZIENDE AUTONOME - COMPARTO SICUREZZA
- AGENZIE FISCALI - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

tel. 06/71588888 fax 06/71582046 - e-mail: uilpa@uilpa.it -
sito internet: www.uilpa.it

INFORMAZIONI SINDACALI

A tutte le strutture della UIL-Pubblica Amministrazione

Ai componenti : il Comitato Centrale

il Collegio dei Revisori dei Conti.

il Collegio dei Probiviri

**Circolare n. 39
Del 14 MAGGIO 2003**

CONTRATTO DEI MINISTERI

FIRMATE LE MODIFICHE ALL'IPOTESI DI ACCORDO IL DISSENSO DELLA UIL PA

Come preannunciato con la nostra precedente circolare si è svolta questa mattina, presso l'ARAN, la riunione di contrattazione per la firma delle modifiche all'ipotesi di accordo del 28 febbraio 2003, imposte unilateralmente dal Governo. Come ricorderete le modifiche riguardavano gli effetti sul trattamento di pensione del conglobamento dell'IIS nello stipendio tabellare e la modifica da perentori ad ordinatori dei termini previsti per i procedimenti disciplinari.

L'intransigenza della controparte e la necessità comunque di assicurare ai lavoratori i benefici previsti dal contratto, ad oltre sedici mesi dalla scadenza di quello precedente, ci hanno indotto ad accettare le modifiche pur ribadendo la nostra assoluta contrarietà ed il nostro dissenso sul metodo e sul merito delle osservazioni governative. Al termine della riunione abbiamo consegnato all'ARAN una dichiarazione che riassume i motivi della firma ed esplicita le ragioni del nostro dissenso.

Vi trasmettiamo, con preghiera di massima diffusione, il comunicato stampa del Segretario Generale UIL PA, la dichiarazione a verbale, ed il testo dell'accordo siglato questa mattina.

Ora l'ipotesi di contratto sarà trasmessa alla Corte dei Conti, per la verifica delle compatibilità economiche. Se non vi saranno ulteriori ritardi la firma definitiva potrà avvenire nei primi quindici giorni di giugno. Dopo la firma le amministrazioni avranno trenta giorni di tempo per l'erogazione dei benefici economici previsti.

Fraterni saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE
(Salvatore BOSCO)**

COMUNICATO STAMPA DEL SEGRETARIO GENERALE DELLA UIL PA SALVATORE BOSCO

Nella riunione svoltasi in data odierna presso l'ARAN, abbiamo espresso il nostro dissenso, sul piano del merito e del metodo, per le modifiche apportate dalle controparti agli artt. 12 e 21 dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Ministeri, sottoscritta il 28 febbraio 2003, in quanto lesive dei diritti dei lavoratori.

Con tale atto unilaterale il Governo ha rimesso in discussione l'attuale sistema di relazioni sindacali, ha alterato i rapporti paritetici tra le parti nella negoziazione, ha indebolito il ruolo dei soggetti contrattuali, e ha ripristinato regole di controllo e di intervento autoritativo estranee alla natura privatistica del rapporto di lavoro introdotta dal D.Lgs 165/2001.

In particolare, la sterilizzazione degli effetti del conglobamento dell'IIS nello stipendio sul trattamento pensionistico rappresenta un'arbitraria decurtazione di un beneficio già concordato tra le parti e ampiamente coperto sotto l'aspetto finanziario.

E' assurdo e, a nostro giudizio, illegittimo definire uno stipendio tabellare di base che viene assoggettato ad un'unica aliquota contributiva, ma viene valutato in modo differenziato al momento del calcolo della pensione.

Altrettanto inaccettabile è la modifica, da perentori a ordinatori, di alcuni termini del procedimento disciplinare. In tal modo, infatti, si introduce un pericoloso fattore di incertezza a danno dei lavoratori sottoposti a procedimenti disciplinari, in una materia che, al contrario, necessita di regole precise. Così si favoriscono gestioni autoritarie e si scaricano sui lavoratori i ritardi e le inefficienze delle amministrazioni.

Da parte nostra:

- visto l'atteggiamento dilatorio assunto dalle controparti nella definizione del CCNL relativo al quadriennio 2002/2005;
- considerato che il CCNL è scaduto oramai da più di sedici mesi;
- al fine di garantire ai lavoratori tutti gli altri benefici contrattuali;
- per non vanificare gli effetti di recupero del potere di acquisto delle retribuzioni;

pur ribadendo il dissenso della UIL sulle modifiche unilaterali apportate, abbiamo sottoscritto, con senso di responsabilità, il contratto di lavoro, preannunciando tuttavia iniziative di carattere sindacale e giurisdizionale finalizzate a riconoscere ai lavoratori del Comparto Ministeri gli effetti del conglobamento dell'IIS, anche ai fini del calcolo della pensione ed a trasformare in perentori tutti i termini relativi ai procedimenti disciplinari.

Roma, 14 maggio 2003.

CCNL 2002-2005 Comparto Ministeri

Dichiarazione a verbale della Confederazione UIL e della UIL Pubblica Amministrazione

La UIL e la UIL PA esprimono il proprio dissenso, sul piano del merito e del metodo, per le modifiche apportate dall'ARAN, su indicazione del Governo, agli artt. 12 e 21 dell'ipotesi di accordo per il rinnovo del CCNL dei Ministeri, sottoscritta il 28 febbraio 2003, in quanto lesive dei diritti dei lavoratori.

Infatti, tale atto unilaterale rimette in discussione l'attuale sistema di relazioni sindacali, altera i rapporti paritetici tra le parti nella negoziazione, indebolisce il ruolo dei soggetti contrattuali, ripristina regole di controllo e di intervento autoritativo estranee alla natura privatistica del rapporto di lavoro introdotta dal D.Lgs 165/2001.

In particolare, la sterilizzazione degli effetti del conglobamento dell'IIS nello stipendio sul trattamento pensionistico, rappresenta una arbitraria decurtazione di un beneficio già concordato tra le parti e ampiamente coperto sotto l'aspetto finanziario. E' assurdo e, a nostro giudizio, illegittimo definire uno stipendio tabellare di base che viene assoggettato ad un'unica aliquota contributiva, ma viene valutato in modo differenziato al momento del calcolo della pensione.

Altrettanto inaccettabile è la modifica, da perentori a ordinatori, di alcuni termini del procedimento disciplinare. In tal modo, infatti, si introduce un pericoloso fattore di incertezza a danno dei lavoratori sottoposti a procedimenti disciplinari, in una materia che, al contrario, necessita di regole precise. Così si favoriscono gestioni autoritarie e si scaricano sui lavoratori i ritardi e le inefficienze delle amministrazioni.

La UIL e la UIL PA:

- preso atto dell'atteggiamento dilatorio assunto dalle controparti nella definizione del CCNL relativo al quadriennio 2002/2005;
- considerato che il CCNL è scaduto oramai da più di sedici mesi;
- al fine di garantire ai lavoratori tutti gli altri benefici contrattuali;
- per non vanificare gli effetti di recupero del potere di acquisto delle retribuzioni;

nel sottoscrivere il presente contratto di lavoro, **ribadiscono il proprio dissenso** sulle modifiche unilaterali apportate e dichiarano che intraprenderanno tutte le iniziative, di carattere sindacale e giurisdizionale, finalizzate a riconoscere ai lavoratori del Comparto Ministeri gli effetti del conglobamento dell'IIS, anche ai fini del calcolo della pensione ed a trasformare in perentori tutti i termini relativi ai procedimenti disciplinari.

Antonio Focillo
Segretario Confederale UIL

Salvatore Bosco
Segretario Generale UIL PA

Roma, 14 maggio 2003.

VERBALE DI RETTIFICA DELL'IPOTESI DI CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVA AL PERSONALE DEL COMPARTO MINISTERI PER L'ANNO 2002 - 2005 SOTTOSCRITTA IL 28 FEBBRAIO 2003.

Il giorno 14 maggio 2003 alle ore 12.00, presso la sede dell'Aran, ha avuto luogo la riunione tra l'Agenzia per la Rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN): nella persona dell'avv Guido Fantoni, Presidente dell'Aran_f.to Fantoni_____;

ed i rappresentanti delle seguenti :

Organizzazioni sindacali di categoria :

FP/CGIL_____

CISL/FPS_____

UIL/PA_____

CISAL INTESA_____

CONFSAL UNSA_____

RDB/PI_____

FLP_____

e Confederazioni sindacali :

CGIL_____

CISL_____

UIL_____

CISAL_____

CONFSAL_____

RDB/CUB_____

UGL_____

La riunione è indetta per informare le suindicate organizzazioni e confederazioni sindacali del parere espresso con osservazioni in data 28 marzo u.s., dal Consiglio dei Ministri nel corso del procedimento di approvazione dell'ipotesi di contratto collettivo nazionale di lavoro per il comparto dei Ministeri, sottoscritta in data 28 febbraio 2003.

Ferme restando tutte le clausole contrattuali sottoscritte il 28 febbraio 2003, si procede alla rettifica degli articoli nel senso indicato dal Consiglio dei Ministri. Il relativo testo è allegato al presente verbale e sostituisce le precedenti norme.

La presente ipotesi di contratto, così integrata, sarà trasmessa alla Corte dei Conti ai fini della certificazione dei costi contrattuali ai sensi dell'art. 47, comma 4 del d.lgs. n. 165 del 2001.

ART. 12

MODIFICHE ALL'ART. 24 DEL CCNL DEL 16 MAGGIO 1995

1. All'art. 24 del CCNL del 16 maggio 1995 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente comma:

"1. Le violazioni, da parte dei lavoratori, degli obblighi disciplinati all'art. 23 del presente contratto danno luogo, secondo la gravità dell'infrazione, all'applicazione delle seguenti sanzioni disciplinari previo procedimento disciplinare:

a) rimprovero verbale;

b) rimprovero scritto (censura);

- c) multa di importo variabile fino ad un massimo di quattro ore di retribuzione;
- d) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione fino a dieci giorni;
- e) sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da 11 giorni fino ad un massimo di sei mesi;
- f) licenziamento con preavviso;
- g) licenziamento senza preavviso."

b) al comma 4 il riferimento all'"art.59, comma 4, del d. lgs. n. 29 del 1993" deve intendersi, in entrambi i casi, "all'art. 55, comma 4, del d. lgs. n. 165 del 2001";

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma:

"4/bis. Qualora anche nel corso del procedimento emerga che la sanzione da applicare non sia di spettanza del responsabile della struttura, questi, entro 5 giorni, trasmette tutti gli atti all'ufficio competente, dandone contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento prosegue senza soluzione di continuità presso quest'ultimo ufficio."

d) dopo il comma 9 viene aggiunto il comma 10:

"Con riferimento al presente articolo sono da intendersi perentori il termine iniziale e quello finale del procedimento disciplinare. Nelle fasi intermedie i termini ivi previsti saranno comunque applicati nel rispetto dei principi di tempestività ed immediatezza, che consentano la certezza delle situazioni giuridiche".

e) il comma 10 è sostituito dal seguente:

"11. Per quanto non previsto dalla presente disposizione si rinvia all'art. 55 del d. lgs. n. 165 del 2001".

TRATTAMENTO ECONOMICO

CAPO I

ART. 20

STIPENDIO TABELLARE

1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 – 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente nonché di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002.
2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari, come stabiliti dall'art. 2 comma 2 del CCNL del 21 febbraio 2001, sono incrementati degli importi mensili lordi, per tredici mensilità, indicati nella Tabella A, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1 gennaio 2003, l'indennità integrativa speciale (IIS), di cui alla tabella A allegata al CCNL del 16 maggio 2001, cessa di essere corrisposta come singola voce della retribuzione ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. **Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito dal personale in servizio all'estero in base alle vigenti disposizioni.**
4. Gli importi annui tabellari risultanti dall'applicazione dei commi 1 e 2 sono rideterminati nelle misure e alle scadenze stabilite dall'allegata Tabella B.

5. Gli incrementi di cui al comma 1 devono intendersi comprensivi dell'indennità di vacanza contrattuale prevista dall'art. 2, comma 6, del presente CCNL.

ART. 21

EFFETTI DEI NUOVI STIPENDI

1. Le misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente contratto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul compenso per lavoro straordinario, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'indennità di cui agli artt. 13, comma 4 e 15 comma 7 del presente CCNL, sull'equo indennizzo, sulle ritenute assistenziali e previdenziali e relativi contributi, comprese la ritenuta in conto entrata Tesoro od altre analoghe ed i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dalla applicazione dell'art. 20 sono corrisposti integralmente alle scadenze e negli importi previsti al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del biennio economico 2002-2003. Agli effetti dell'indennità di buonuscita, di licenziamento, nonché quella prevista dall'art. 2122 c.c. si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
3. **Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 20, comma 3 del presente CCNL, non modifica le modalità di determinazione della base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento all'art. 2 comma 10 della legge 335 del 1995.**

NOTA A VERBALE ARAN

Con riferimento all'ultimo periodo dell'art. 20, comma 3, si precisa che al personale in servizio all'estero destinatario del presente contratto, cui non spetta l'IIS, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale percepita al 31 dicembre 2002, che continua ad essere considerata per il calcolo delle trattenute previdenziali secondo la normativa vigente. Si conferma, altresì, che per il suddetto personale il conglobamento dell'indennità integrativa speciale sullo stipendio tabellare è utile ai fini dell'indennità di buonuscita.